

impegni assunti con il capitolato d'appalto e poi, visto il prolungarsi della cosa, a concedere benevolmente allo Scardino un assegno fisso di L. 100.000 l'anno.

Terminata la guerra ed avute più precise notizie circa gli eventi per i quali lo Scardino aveva trovato giustificazione al sollecito imperativo, emerse che tale decisione sarebbe stata presa di sua iniziativa e senza che alcuna particolare imposizione del Governo Egiziano fosse sopravvenuta.

Da qui la revoca del mandato con effetto 25 giugno 1940 partecipata alla controparte il 25 settembre 1946, con riserva di ogni diritto per danni e somme da imputarsi fino allora a suo debito, e la conseguente azione legale dello Scardino per far riconoscere la validità del mandato stesso fino alla data, invece, del 31 dicembre 1946.

La causa fu incardinata, ad istanza dello Scardino dinanzi la 1<sup>a</sup> Sezione di questo Tribunale, con ammissione di costose prove testimoniali, per rogatoria, in Egitto, prove che avrebbero dovuto avere inizio entro breve termine.

Iniziata dall'Ispezzato Lavoro Estero trattative dirette con lo Scardino, si è ritenuto opportuno, per la complessità del giudizio, il contrasto delle prove testimoniali e documentali prodotte